

Relazione illustrativa
del
consiglio di amministrazione
di
Conafi Prestitò S.p.A.
sul punto 4 all'ordine del giorno

“Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti”

redatta
ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99

Torino, 26 marzo 2009

Punto 2 all'ordine del giorno - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Conafi Prestitò S.p.A. (di seguito “**Conafi**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria **del 29 aprile 2009** (prima convocazione) e del **30 aprile 2009** (seconda convocazione):

“Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.”

Motivazioni della proposta di autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie venga concessa per perseguire, nell'interesse della Società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:

- a incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;
- b adempiere ad eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o scambiabili con strumenti azionari;
- c realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Conafi;
- d compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse.

Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie sino al massimo consentito per legge e, pertanto, fino al 10% del capitale sociale della Società *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 46.500.000 (quarantaseimilionicinquecentomila) azioni ordinarie, senza valore nominale, per un valore complessivo di Euro 11.160.000,00 (undicimilionicentosessantamila/00) interamente sottoscritto e versato.

Alla data della presente relazione la Società possiede n. 1.935.553 azioni proprie, pari al 4,16% del capitale sociale.

Come precisato il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare la decima parte del capitale sociale tenendo anche conto delle azioni possedute dalla Società e dalle società controllate.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, fatta eccezione per l'ipotesi di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, la cui autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile.

Corrispettivo minimo e massimo

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio saranno effettuati, in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- i) ad un prezzo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Conafi.
- ii) ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, nell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché,

se riconosciute, delle prassi di mercato ammesse. In particolare, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Conafi" negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è, al momento, strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Torino, 26 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente